



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 15/04/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2010, n. 377

Prime direttive in ordine alle attività dei Commissari liquidatori delle Comunità Montane soppresse ai sensi per gli effetti della L. R. n. 5/2010.

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2010 con le quali si dispone la soppressione delle Comunità Montane della regione e lo svolgimento dei relativi compiti e funzioni da parte dei Comuni in forma associata ovvero, in assenza di loro costituzione, da parte delle Province territorialmente competenti;

Rilevato che per effetto della ridetta soppressione, le citate disposizioni prevedono la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di appositi Commissari incaricati della liquidazione e del conseguente trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate, agli enti destinatari sopra menzionati;

Rilevata la previsione, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 9 della stessa l.r. n. 5/2010, di assegnazione a favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità montane, di un contributo straordinario pari ad euro 2.200.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2010, con istituzione di dedicato capitolo di spesa, nell'ambito dell'UPB 8.2.1. del medesimo esercizio finanziario;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale da n. 221 a n. 226 compresi, tutti dell'8 marzo 2010, con i quali si nominano i Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane rispettivamente del Gargano, della Murgia Barese Sud Est, della Murgia Barese Nord Ovest, dei Monti Dauni Meridionali, dei Monti Dauni Settentrionali e della Murgia Tarantina;

Rilevato ancora che la più volte citata l.r. n. 5/2010 dispone che la fase della liquidazione è disciplinata dal regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16, in quanto compatibile con le disposizioni della stessa legge;

Ricordato che, conformemente al contenuto della relazione di accompagnamento al relativo disegno di legge, il predetto contributo di natura straordinaria in favore delle CC.MM., assicurato dalla norma in parola, deve consentire in prima istanza il pagamento delle retribuzioni in favore del personale impiegato, la cui utilizzazione per l'espletamento delle attività liquidatorie è espressamente prevista dal mantenimento degli articoli 17 e 18 della soppressa l.r. n. 20/2004, desumendosi tale destinazione vincolata dalla previsione di cui all'art. 5, comma 8, del citato regolamento regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare apposita direttiva ai nominati Commissari liquidatori in ordine alla utilizzazione delle risorse afferenti il suddetto contributo straordinario per le finalità sopra descritte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 16/2009;

Ritenuto altresì di dover ribadire il termine entro il quale i Commissari Liquidatori, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 16/2009, devono predisporre il Piano di liquidazione di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. n. 36/2008, come modificato dalla più volte citata l.r. n. 5/2010;

DECRETA

Art. 1

I Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane della Regione Puglia, nominati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale da n. 221 a n. 226 tutti dell'8 marzo 2010, devono predisporre entro sessanta giorni dall'avvenuto insediamento, il piano di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. n. 36/2008 come modificato dalla l.r. n. 5/2010, il quale deve contenere:

- a) lo stato patrimoniale;
- b) l'elenco dei rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, degli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa e di ogni altra forma di prestazione lavorativa;
- c) lo stato del contenzioso eventualmente in corso;
- d) le funzioni esercitate dall'Ente con le attività e le passività derivanti;
- e) l'inventario dei beni e delle risorse strumentali utilizzate, nonché ogni elemento utile alla successione nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane soppresse da parte degli Enti destinatari delle relative funzioni;
- f) una proposta di trasferimento delle predette funzioni con conseguente successione nel patrimonio e nei contratti e rapporti in atto delle soppresse Comunità montane, alle forme associative eventualmente costituite, in tutto o in parte, dai Comuni già facenti parte delle Comunità stesse, di cui all'art. 5, comma 2, della più volte citata l.r. n. 36/2008 come modificato dalla l.r. n. 5/2010.

Art. 2

Le risorse assegnate e trasferite nella disponibilità dei Commissari liquidatori al fine di consentire il corretto esercizio delle attività di liquidazione secondo le procedure e i termini previsti dall'art. 15 stessa legge, dovranno essere dagli stessi impiegate in prima istanza al solo ed esclusivo fine del pagamento delle retribuzioni, oneri riflessi compresi, del personale dipendente delle soppresse Comunità, che viene ad essere utilizzato per le attività della liquidazione, ai sensi del comma 4 bis dello stesso articolo di legge.

Art. 3

Al fine del trasferimento delle risorse di cui sopra, i Commissari liquidatori devono preventivamente presentare al Servizio Enti Locali e Decentramento, designato struttura di riferimento per conto della Regione Puglia in ordine alla disciplina ed al controllo dell'attività commissariale, un inventario provvisorio dei rapporti attivi e passivi dell'ente alla data della messa in liquidazione, corredato da adeguata relazione illustrativa. L'inventario è redatto sulla base delle evidenze contabili e dell'altra documentazione disponibile presso l'ente, su proposta e sotto la responsabilità del responsabile amministrativo dell'ente stesso.

Art. 4

Il contributo viene elargito alle Comunità montane soppresse, che, sulla base delle risultanze dell'inventario di cui al precedente articolo, versano in uno stato economico-finanziario tale da non poter far fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata previsione, nella misura risultante dal totale

delle spese per stipendi, oneri riflessi compresi, del personale dipendente delle sopresse Comunità per tutto il periodo di loro effettiva utilizzazione per le attività della liquidatela, e di ulteriori spese che siano strettamente ed esclusivamente correlate alla stessa attività commissariale.

Art. 5

Per conseguire l'erogazione delle somme di cui sopra, sarà onere del Commissario assicurare l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata sulle somme di cui all'art. 159 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m., tra le quali rientrano le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, mediante l'adozione, in assenza della deliberazione dell'Organo esecutivo comunitario, di apposito provvedimento, che lo stesso Commissario avrà cura di trasmettere al Servizio Enti Locali e Decentramento insieme all'inventario provvisorio di cui ai precedenti articoli.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi della l.r. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato al Commissario liquidatore nominato.

Bari, lì 7 aprile 2010

Introna
